

COMUNE DI PIRAINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

1

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE**

Art. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dell'erogazione dell'acqua potabile è assunto dal Comune. Il Comune fornisce e distribuisce l'acqua potabile del civico acquedotto secondo le norme contenute nel presente Regolamento ed esercita assidua vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata.

Art. 2 - USO DELL'ACQUA

L'acqua sarà concessa per i seguenti usi:

- 1) - Utenze per uso domestico;
- 2) - Utenze per esercizi pubblici, commerciali ed affini;
- 3) - Utenze per uso industriale;
- 4) - Utenze per allevamenti.

Art.3 - CRITERI DI SOMMINISTRAZIONE

L'acqua viene somministrata agli stabili che fiancheggiavano le strade già provviste di condutture di distribuzione, e potrà essere accordata tanto ai proprietari che agli affittuari che la richiedessero. Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture, l'Amministrazione Comunale concederà la fornitura a condizione che l'utente realizzi a proprie spese l'impianto.

Art.4 - DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione di acqua viene concessa in seguito di regolare domanda, in regola con la legge sul bollo, presentata dall'interessato su modulo rilasciato dall'Amministrazione Comunale, specificando il tipo d'utenza di cui all'art. 2. Detta domanda dovrà essere completata dai dati richiesti e firmata dall'interessato o da un suo rappresentante munito di procura legale.

2

Ogni richiesta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento in favore del Comune di L. 100000
per ogni utenza a titolo di diritto di presa e di rimborso delle spese di cui all'art.2 , punti 1 - 4 e L. 200000.
per ogni utenza di cui ai punti 2 - 3.

Le richieste vengono rimesse all'ufficio competente per l'ulteriore corso. L'ufficio avverte il richiedente del giorno, in cui, il dipendente all'uopo incaricato si recherà sul posto per stabilire l'ubicazione della presa e le eventuali modalità in ordine alla distribuzione fra le varie utenze.

Art.5 - NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO

Nel caso in cui il richiedente sia locatario, la domanda dovrà essere corredata da regolare nulla -osta steso nella forma di legge e firmata dal proprietario dello stabile nel quale è richiesto il servizio di distribuzione dell'acqua potabile o in caso di dissenso, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale la quale, valuterà di volta in volta la necessità o la opportunità della presa di acqua e sempre a spese esclusive del locatario.

ART. 6 - NULLAOSTA PER SERVITU' DI ACQUEDOTTO

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale per servire l'utente, dovesse far passare tubazioni sui terreni di proprietà dei terzi, o comunque non comunali, il richiedente dovrà far pervenire il relativo Nulla-Osta di servitù di acquedotto, debitamente compilato reso nelle forme volute dalla legge.

ART.7- ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la presentazione della domanda di utenza, è implicitamente intesa che il richiedente ha preso visione del presente regolamento e delle annesse tariffe che li accetta integralmente.

ART.8 - INIZIO E TERMINE DI CONCESSIONE

Le utenze possono decorrere da qualunque giorno previa stipula di relativo contratto. Esse però, ai fini del pagamento del canone scadranno sempre alla fine dell'anno. Qualora l'utente intenda disdire la concessione deve darne formale comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

I contratti non disdetti si intendono confermati per i fini di cui sopra, per tutto l'anno successivo.

ART. 9 - SPESE E TASSE

Tutte le spese riguardanti stampati, tasse, bolli e spese di contratti e di qualsiasi natura, inerenti le richieste e le cessazioni, saranno a carico degli utenti interessati.

Art.10 - DEFICIENZE DI FORNITURA

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per l'interruzione del flusso o per diminuzione di carico, essa si impegna, però, a provvedere anche con mezzi straordinari a ripristinare le forniture nel più breve tempo possibile, nei limiti, però, consentiti dalla tecnica.

Art.11 - SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene somministrata con il sistema a distribuzione diretta, a contatore, che ne determina il consumo. Per ogni utenza è stabilito, però l'obbligo di un pagamento fisso come da tariffa e di un pagamento addizionale proporzionale alle eccedenze sul consumo minimo.

Art 12 - PRESA

La derivazione della condotta e relativi accessori fino all'apparecchi di misurazione (contatore) compreso, costituisce la presa.

Art.13 - ESECUZIONI DELLE PRESE

Le prese vengono eseguite a cura e spese del privato, nell'uoogo e con le norme fissate dall'Amministrazione che provvederà al collaudo.

I lavori per le derivazioni e diramazioni all'interno degli stabili saranno eseguiti, a cura ed a spese del proprietario in conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

La manutenzione delle dette derivazioni spetta al proprietario.

L'operaio del Comune provvederà ad effettuare soltanto il collegamento con la tubazione principale e la installazione del contatore.

E' vietato in ogni caso, effettuare allacci nella condotta di adduzione.

Art. 14 - LOCALITA' PER LA POSA DEL CONTATOTE

L'Amministrazione si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore. L'Utente dovrà concedere per esso il posto richiesto nello stabile ed occorrendo, provvedere alla costruzione secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione stessa.

Di norma gli apparecchi di misurazione del consumo di acqua, verranno apposti dentro apposita nicchia, in immediata adiacenza al muro frontale per parte interna nel punto di immissione della condotta.

Il contatore dovrà essere comunque posizionato all'esterno dello appartamento per facilitare la lettura agli incaricati del Comune.

Art.15 - DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE

Le prese verranno eseguite in relazione alle specificazioni risultanti dalla concessione, comunque, però, il diametro del tubo di presa e del contatore saranno fissati ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale, attraverso il personale responsabile.

ART.16 - ALLACCIAMENTO ALLA PRESA

Subito dopo il misuratore (Contatore) l'utente dovrà porre un rubinetto di arresto ed un rubinetto di scarico. La tubazione susseguente, fino alla prima derivazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella di arrivo al contatore.

Art.17 - CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI

La tubazione di derivazione dal punto di attacco a quello stradale fino al posto del contatore potrà essere in ghisa polietilene o altro materiale secondo come fissato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, e dovrà resistere, dopo la posa in opera, senza perdita alcuna, alla pressione di 15 atmosfere.

Sarà all'uopo munita di apposito tappo a vite per l'applicazione dell'apparecchio misuratore di pressione.

Nella tubazione all'interno del fabbricato prima del contatore dovrà applicarsi un rubinetto di arresto in posizione tale da poter essere facilmente ispezionato dagli agenti municipali.

Nessun serbatoio oltre 1000 lt. potrà essere collegato al servizio delle abitazioni, senza esplicito permesso delle autorità comunale sentito l'Ufficiale Sanitario.

Nel caso di ottenuto permesso saranno indicate le modalità di costruzione del serbatoio, e l'abitazione dovrà avere almeno un rubinetto di attingimento diretto dalla conduttura di distribuzione.

La tubazione di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna contituità con quella per la distribuzione o scarico dell'acqua per i pozzi neri.

Art.18 - MODIFICA ALLA PRESA

L'Amministrazione ha la facoltà di potere compiere in qualunque momento opere di modifiche alla tubazione di presa.

Qualora l'utente, a sua volta, richiedesse modifiche alle opere di presa, L'Amministrazione, riconosciutele opportune le autorizzerà.

Art.19 - RESPONSABILITA' DELLA PRESA

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso a carico dello utente.

L'Utente dovrà avere però le precauzioni necessarie perchè nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allargamento ed altro, danni, che, se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all'Amministrazione.

Art.20 - VISITE DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avrà sempre il diritto ad ispezionare a mezzo dei suoi incaricati anche senza preavviso, escluso nelle ore notturne, gli impianti e gli apparecchi destinati all'adduzione dell'acqua negli stabili.

In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati per la lettura e /o eventuale verifica del contatore.

Art.21 - VERIFICA DEL CONTATORE

Qualora l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, l'Amministrazione dietro richiesta scritta provvederà a verificare il contatore.

Se alla verifica risultasse accertato il lamentato difetto le spese delle prove saranno a carico dell'Amministrazione, se invece la verifica comprovasse l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 3% in più con deflusso normale, le spese suddette saranno a carico dell'Utente il quale dovrà rimborsarle all'Amministrazione.

Art.22 - INDICAZIONI ERRONEE DEL CONTATORE

Nel caso di contatori erronei nelle indicazioni dovute ai misuratori, il consumo verrà determinato come segue:

- a) - Se nel primo anno di esercizio sulla media del consumo del periodo precedente la misura dell'errore;
- b) - Se nei successivi anni di esercizio nella misura del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Art.23 - CASE CON PIU' APPARTAMENTI

Tutti gli impianti interni destinati a distribuire l'acqua a più di un appartamento di uno stesso edificio, debbono avere un contatore per ciascuno appartamento, alimentato da unica presa stradale.

Il proprietario di diverse abitazioni facente parte di un medesimo edificio, ha il diritto di riunire tutte le concessioni che chiede in un unico contratto, però a tutti gli effetti del presente Regolamento, compreso il disposto di cui all'art.4, la somministrazione dell'acqua a ciascuna abitazione locale distinta, costituisce una separata concessione anche quando vengono impiantati contatori differenziali.

Nel caso in cui le diverse derivazioni dei singoli appartamenti siano alimentati da unica presa, ciascuna delle dette derivazioni, dovrà essere munita di rubinetto suggellato ed istallato in modo da permettere che alla eventuale chiusura ed isolamento di una qualunque di tale derivazioni secondarie si possa agevolmente provvedere all'esterno degli appartamenti stessi e da locali sempre accessibili agli agenti del Comune.

Art.24 - FORNITURA DEI CONTATORI

Gli utenti devono provvedere, a propria cura e spese all'acquisto dei contatori secondo il tipo e le caratteristiche indicate dalla Amministrazione.

Gli utenti hanno l'obblico di fare la domanda di allaccio prima della posa in opera.

I contatori rimangono di proprietà dell'utente il quale deve curare la manutenzione e provvedere dietro autorizzazione del Comune, alle occorrenti riparazioni o alla sostituzione sempre a spese dell'utente.

Art.25 - GUASTI AL CONTATORE

Se un guasto qualsiasi si verificasse al contatore, sicchè questo cessasse di funzionare o indicasse male la quantità di acqua fornita, l'utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente il guasto e chiedere l'autorizzazione per la sostituzione o riparazione. In caso di persistente inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua ovvero di procedere subito alle opportune riparazioni a spese dell'utente e qualora occorresse rimuoverlo, lo sostituirà con un altro secondo il tipo e le caratteristiche indicate dall'Amministrazione.

Art.26 - COLLAUDO DEL CONTATORE

Ogni contatore, prima di essere collocato, dovrà essre sottoposto a verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale, ed all'atto della collaudazione, viene munito di apposito suggello metallico portando l'impronta del Comune.

Art.27 - VERIFICA DEL CONSUMO D'ACQUA

Ogni quattro mesi il personale del Comune procede al rilevamento del consumo risultante dall'apposito contatore.

Qualora per fatto e colpa dell'utente, non sia possibile per due quadrimestri consecutivi leggere il contatore, verrà senz'altro chiusa l'erogazione che sarà riaperta dopo avere effettuato la lettura.

Art.28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua previo avviso, agli utenti morosi. In tale caso, prima che si riattivi il servizio, l'utente dovrà rimborsare all'Amministrazione la somma stabilita dalla tariffa oltre le somme già dovute per arretri e penalità.

Art.29 - APPARECCHI VIETATI

E' assolutamente vietato che' negli impianti interni vengano messi in opera serbatoi in cui l'acqua possa comunicare con la tubazione di carico.

Sono pure vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelli di fogna e di acqua pluviale.

Art.30 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale è stata concessa con divieto in ogni modo all'utente di farsi a sua volta concessionario dell'acqua.

Art.31 - IRREGOLARITA' DI IMPIANTO

Se gli incaricati dell'Amministrazione nelle loro visite di ispezione riscontreranno irregolarità in qualsiasi parte dell'impianto, o infrazioni al presente regolamento, provvederanno ad avvertire verbalmente o per iscritto l'utente, il quale dovrà eliminare nel più breve tempo possibile le irregolarità ed inadempienze.

In caso contrario l'Amministrazione ingiungerà l'utente all'esecuzione dei provvedimenti richiesti entro un termine fisso, passato il quale ha facoltà di sospendere senz'altro la fornitura dell'acqua.

Art. 32 - MANOMISSIONE DEI SUGGELLI

Nel caso di constatata manomissione dei suggelli apposti dalla Amministrazione l'utente sarà passibile delle penalità previste in tariffa.

Art.33 - VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Gli utenti che violassero le norme contrattuali e comunque arrecassero danni agli impianti, al servizio ed alle proprietà dell'Amministrazione Comunale saranno passibili dell'immediata sospensione del servizio od alla rescissione del contratto salvo ogni altra ragione in sede civile e penale.

Art. 34 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI INCENDIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese agli utenti, nel caso che si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art. 35 - CONCESSIONE SPECIALE E PRESE INDUSTRIALI E TRANSITORIE

L'amministrazione potrà concedere speciali prese per servizi industriali a condizioni da determinarsi di volta in volta.

Art.36 - BOCHE ANTINCENDIO NELL'INTERNO DI FABBRICATI

Possono essere consentite speciali derivazioni per bocche antincendio nell'intero dei fabbricati. Esse devono essere isolate ed indipendenti da ogni altra derivazione.

Da esse è assolutamente vietato diramare tubazioni per qualsiasi uso e destinazione.

Le opere inerenti alle diramazioni per bocche antincendio verranno eseguite a cura e spese del richiedente sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il materiale per la condotta stradale fino all'incontro del fabbricato, resterà di proprietà comunale.

Il canone annuo per tale servizio è stabilito per ogni bocca di derivazione come da tariffa.

La valvola di chiusura della bocca Antincendio viene piombata dalla Amministrazione, perchè solo in caso di incendio l'utente possa, rompere il suggello, aprirla e servirsene con l'obbligo di darne simultaneo avviso all'Amministrazione.

Ritardandosi la comunicazione dell'avviso di cui nei due precedenti capoversi al contravventore sarà applicata la pena pecuniaria di L.50.000 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di rottura dolosa, l'Amministrazione ha il diritto di togliere la derivazione, salvo l'azione penale.

Art.37 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI

Gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile, sia a scopo di integrazione o di riserva come a scopo industriale, non potranno allacciarli alla rete dell'acqua potabile dell'Amministrazione, salvo speciale concessione e secondo le norme che verranno di volta in volta stabilite.

In ogni caso, però, per il collegamento dei due impianti sarà obbligatoria la posa di un rubinetto a tre vie con maschio a due vie in modo da rendere impossibile l'approvvigionamento promiscuo o la comunicazione fra le sorgenti di alimentazione.

Art.38 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE

Gli utenti che avessero bisogno di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, potranno, previo benestare della Amministrazione installare un gruppo di sopraelevazione attenendosi alle norme indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.39 - CANONI DI PRESA

L'utente per l'uso della presa e del contatore dovrà corrispondere i canoni di cui alla tariffa.

Art.40 - DEPOSITO DI GARANZIE

E' fissato un deposito di un minimo di L. 150.000 a garanzia del pagamento del consumo di acqua richiesto per alimentare industrie che non vengano gestiti in fabbricati o edifici stabili e per cantieri di costruzione.

11

Art.41 - INTERRUZIONE EVENTUALE DEL SERVIZIO DI ACQUA POTABILE

La mancanza di acqua potabile o la interruzione del servizio non esime l'utente dall'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze salvo quanto è detto dall'art.10.

Art.42 - ISPEZIONE AGLI IMPIANTI DELLA RETE INTERNA DEGLI STABILI

E' in facoltà degli agenti ed impiegati tecnici del Comune di verificare in ogni tempo e sempre nelle ore diurne previo ordine scritto dal Sindaco, gli apparecchi e le tubazioni esistenti entro la proprietà privata; in caso di opposizione da parte dell'utente si sospenderà la fornitura dell'acqua.

Gli agenti comunale incaricati del servizio di cui sopra, dovranno essere muniti di apposita tessera con fotografia.

Art.43 - IMPIANTI ESISTENTI

Per gli impianti esistenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento verranno apportate quelle modifiche che caso per caso saranno riscontrate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Sanitario e verranno ingiunte con ordinanze del Sindaco.

Art. 44 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo dell'acqua per la fornitura di una tantum, i depositi per il diritto di presa, la verifica e la collocazione in opera dei contatori, nonché quelli per garanzia di pagamento del consumo, saranno pagati anticipatamente in un'unica rata alla cassa comunale.

Il prezzo dell'acqua consumata dagli utenti sarà invece corrisposto mediante ruolo di riscossione.

Per ogni soppressione ed ogni rimessa in servizio dell'acqua ordinata di ufficio per fatto o colpa dell'utente, o chiesta volontariamente dallo stesso sarà dovuto al Comune un diritto fisso di L. 20.000.

Tutte le soppressioni del diritto di cui sopra hanno effetto nei riguardi dei pagamenti dovuti dagli utenti ed ove si protraggono per oltre sei mesi producono la decadenza della concessione, e l'acqua non sarà più rimessa in servizio senza la rinnovazione della medesima con una nuova domanda, e sempre dopo il pagamento di ogni somma dovuta.

Art.45 - EVENTUALI MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già investiti della concessione di acqua salvo che essi dichiarino per iscritto all'amministrazione entro il termine di due mesi di volere rescindere la concessione a datare dal bimestre successivo a quello della loro comunicazione.

ART.46 - RIPRISTINO SEDE VIARIA

L'allaccio del contatore avverrà dopo che da parte dell'utente sarà ripristinata la sede viaria a cura e spese dello stesso, sotto la sorveglianza del Comune e previo pagamento di una cauzione che di volta in volta sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico e che resterà a disposizione dell'utente nelle casse Comunali.

Art.47 - CONTATORI GIA' IN USO

I contatori in atto in possesso degli utenti debbono essere verificati e rimessi in uso dopo il collaudo da parte dell'Amministrazione.

Le spese relative alla manutenzione degli stessi sono a carico esclusivo degli utenti.

Art.48 - FORNITURA DI ACQUA PER COSTRUZIONI

La fornitura di acqua per costruzioni sarà sospesa e non saranno consentiti nuovi allacci dal 15 luglio al 30 settembre, salvo motivata ordinanza del Sindaco.

Art.49 - PENALITA'

Ove non sia altrimenti stabilito le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli articoli 106 e seguenti della legge Comunale e Provinciale T.U. 3.marzo 34 n°530 modificato con l'art. 9 della legge 9.giugno 1947 n° 530, salvo il diritto alla refusione dei danni e delle spese determinate delle contravvenzioni stesse.

Art.50 - CANONE ANNUO

Il canone annuo e i consumi saranno stabiliti annualmente secondo le disposizioni legislative ed in ogni caso ogni qualvolta saranno emanate disposizioni in materia secondo le classificazioni delle utenze che seguono:

- a) - Uso domestico;
- b) - per esercizi commerciali ed affini;
- c) - industriale e per uso costruzioni;
- d) - allevamento;
- e) - diritti d'allaccio ed accessori.

Art.51 - REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Art.52 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'Albo Pretorio ad avvenuta approvazione.

ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI PIRAINO

OGGETTO: ALLACCIO RETE FOGNARIA COMUNALE.

Il sottoscritto/a

Nato ail

e residente avia

Codice fiscale tel

Proprietario/affittuario del fabbricato sito in via

nrealizzato con concess.edilizia n° del

antecedente all'anno 1967,

C H I E D E

L'allaccio del predetto fabbricato alla rete fognaria comunale,per uso

D I C H I A R A

Di avere preso visione del vigente regolamento comunale e di accettare integralmente le norme ivi
Contenute.

Allega: copia titolo di proprietà.

.....dichiarazione di notorietà.

Piraino li

IL RICHIEDENTE
